

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08220/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8220 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lucilla Salvagni, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario De
Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giada Crea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa adozione di idonee misure cautelari,

degli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo

grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. A028 - Matematica e scienze, come sostenuta dalla ricorrente in data 05.05.2022; atti consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salvagni Lucilla il 20/10/2022:

Ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento del decreto dirigenziale prot. n. AOODRUM.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI DIRETTORIALI.R. 0000455 del 19/07/2022, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha approvato e pubblicato la graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D. n. 252/2022 per la classe di concorso A028.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la precedente ordinanza istruttoria è rimasta inadempita;

Ritenuto che l'amministrazione debba celermente procedere al deposito di una relazione dettagliata in ordine ai quiz contestati da parte ricorrente e che dell'ulteriore inadempimento si terrà conto nella regolazione delle spese di lite oltre che ex art. 64 c.p.a..

Ritenuto che, in detta relazione, l'amministrazione debba precisare come prima cosa ed in maniera immediatamente riconoscibile ed evidente se le domande contestate dal ricorrente sono state oggetto di intervento in autotutela o meno.

Visti i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stata esclusa l'odierna ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultima mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover fissare l'udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al 21 marzo 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, che dovranno essere adempiuti in termini utili, ai sensi del c.p.a., per la prossima udienza, e rinvia il giudizio cautelare alla camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO